



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE**

Roma, 29 dicembre 2008

Prot. 27100/2008

Ai comuni

e, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
Via XX Settembre
00100 ROMA

Al Ministero dell'interno
Dipartimento degli affari interni e
territoriali
Piazza del Viminale
00100 ROMA

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 2-*quater*, comma 7, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Istruzioni per l'invio, entro il 31 gennaio 2009, della dichiarazione relativa ai fabbricati iscritti nel gruppo catastale D.

A seguito dell'emanazione della circolare del Ministero dell'interno F.L. 6/2008 del 24 dicembre 2008 avente per oggetto la ripresentazione della dichiarazione attestante le minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) conseguente all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura Docfa di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, si forniscono le istruzioni relative alla determinazione del minor gettito dell'ICI ed all'ambito di applicazione dell'art. 2-*quater*, comma 7, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE RELATIVO AI FABBRICATI ISCRITTI NEL GRUPPO CATASTALE D.

L'art. 2-*quater*, comma 7, del D.L. n. 154 del 2008, dispone che *“Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati”*.

In particolare, l'art. 2 comma 4 del menzionato D.M. n. 197 del 2002, stabilisce che *“la perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, secondo la procedura prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze”*.

La disposizione dell'art. 2-*quater* del citato D.L. n. 154 del 2008, prevede la presentazione delle dichiarazioni costituenti l'allegato A al decreto del Ministro dell'interno n. 197 del 2002, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le dichiarazioni in questione riguardano il minor gettito ICI che i comuni hanno subito per effetto della modifica della determinazione della base imponibile ICI dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti in catasto ma privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali i contribuenti hanno effettuato l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, mediante la procedura Docfa di cui al D.M. n. 701 del 1994.

Ovviamente le disposizioni in esame non riguardano i casi in cui i fabbricati in questione risultano già accatastati con attribuzione di rendita e sono solo oggetto di una variazione della stessa.

2. I FABBRICATI CENSITI IN UNA DELLE CATEGORIE DEL GRUPPO CATASTALE D.

Le disposizioni concernenti il contributo statale riguardano i fabbricati appartenenti ad una delle categorie censite nel gruppo catastale D, analiticamente individuate in origine dall'Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942.

Per tali tipologie di immobili l'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile ICI da assumere - alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione - è rappresentata dal valore ottenuto applicando all'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti determinati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

A mero titolo di ausilio per i Comuni che devono presentare le certificazioni in questione, saranno prossimamente rese disponibili sul sito dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it) per ciascun comune, le informazioni, presenti nelle banche dati catastali, relative alle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie speciali del gruppo "D", che alla data del 31 dicembre 2000, risultavano iscritte in catasto edilizio urbano, ma prive di rendita. In particolare vengono fornite, per ciascun Comune, le seguenti informazioni:

1. il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", che al 31 dicembre 2000 risultavano prive di rendita;
2. il numero delle unità immobiliari urbane, censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali, nell'anno 2001, è stata attribuita la rendita catastale. Vengono conteggiate solo quelle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita catastale rispetto a quelle prive di rendita alla data del 31 dicembre 2000. Le stesse informazioni vengono fornite anche per gli anni successivi fino al 2005;
3. la somma delle rendite delle unità immobiliari, censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali è stata attribuita la rendita catastale nel corso dell'anno 2001. Anche in questo caso le stesse informazioni vengono fornite per gli anni successivi fino al 2005;
4. i totali delle informazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

3. LA NORMATIVA CONCERNENTE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE.

I due metodi di quantificazione della base imponibile dei fabbricati interessati - valori contabili e rendite catastali - hanno sollevato significative problematiche in quanto la base imponibile determinata con riferimento alle rendite attribuite con la procedura Docfa è risultata, di norma, inferiore rispetto a quella determinata tenendo conto dei valori contabili. Ciò, ovviamente, ha avuto delle inevitabili ripercussioni sui bilanci degli enti locali i quali, a fronte di tale situazione, hanno visto ridotto il gettito ICI.

Per limitare il disagio degli enti locali, derivante dalla diminuzione delle entrate conseguente all'autodeterminazione della rendita catastale dei fabbricati in esame con la procedura Docfa, sono stati erogati nel corso degli anni vari contributi statali, in virtù di diverse disposizioni che si sono susseguite negli anni fino al 2000.

A partire, invece, dall'anno 2001 l'art. 64, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto un sistema a regime per l'erogazione del contributo statale.

Il comma 1, in particolare, dispone che, a decorrere dall'anno 2001, il minor gettito ICI derivante dalla determinazione con la procedura Docfa delle rendite dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, è compensato da un aumento dei trasferimenti erariali, se il minor gettito è superiore a €1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Il comma 2 stabilisce che, qualora a seguito di determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici del territorio, i singoli comuni beneficiari dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali ottengano un aumento del gettito superiore almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima della determinazione della rendita proposta, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza.

Siffatta riduzione si applica e si intende a regime a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito di ricorsi.

Il comma 3 del citato art. 64 prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. n. 197 del 2002, concernente il *“Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni”*.

Con particolare riferimento all'erogazione del contributo statale, l'art. 2 del D.M. n. 197 del 2002, ribadisce, al comma 2, che il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi a partire dall'anno 2001.

Per quanto riguarda il criterio del calcolo del minor gettito dell'ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura Docfa, il comma 1 dell'art. 2 in esame prevede che i trasferimenti erariali sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore:

- ❖ a euro 1.549,37;
- ❖ allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.

Per ottenere, quindi, il contributo statale occorre che siano state soddisfatte contemporaneamente entrambe le suddette condizioni.

Il comma 3 dell'art. 2, prevede che il contributo statale è determinato sulla base della differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili in una delle categorie censite nel gruppo catastale D, considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali ed il gettito dell'ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.

Si deve sottolineare che l'entità del minor gettito dell'ICI deve essere calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate.

Il contributo statale dovuto è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.

Il citato comma 3 dell'art. 2, del D.M. n. 197 del 2002 prevede altresì che *“ove il minore gettito dell'ICI derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'ICI è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001”*.

E' bene ribadire che la nuova disposizione recata dall'art. 2-*quater*, comma 7, del D.L. n. 154 del 2008, non innova in alcun modo il criterio di determinazione del contributo statale previsto dall'art. 64, commi da 1 a 3, della legge n. 388 del 2000 e dal relativo D. M. n. 197 del 2002.

A titolo di mero esempio si ipotizza il caso di un comune in cui vi sia soltanto un fabbricato di gruppo D che rientra nell'ipotesi in trattazione.

Il contributo statale sarà determinato secondo la procedura di seguito delineata:

ICI CALCOLATA SECONDO IL SISTEMA DEL VALORE CONTABILE:

Valore contabile attualizzato in base ai coefficienti ministeriali: 1.000.000 €

Aliquota deliberata dal comune: 5 ‰

Calcolo dell'ICI: $1.000.000 \text{ €} \times 5 \text{ ‰} = 5.000 \text{ €}$

ICI CALCOLATA SECONDO IL SISTEMA DELLA RENDITA PROPOSTA CON LA PROCEDURA DOCFA:

Rendita proposta rivalutata del 5% = 12.000 €

Aliquota deliberata dal comune: 5 ‰

Coefficiente di rivalutazione della rendita dei fabbricati D: 50

Base imponibile: $12.000 \text{ €} \times 50 = 600.000 \text{ €}$

Calcolo dell'ICI = 600.000 € x 5 ‰ = 3.000 €

DIFFERENZA DI GETTITO ICI TRA I DUE SISTEMI DI CALCOLO: 5.000 € - 3.000 € = 2.000 €

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 64, COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388

1^A CONDIZIONE.

Risulta soddisfatta la prima condizione prevista dalla norma, poiché la differenza fra l'imposta determinata in base al valore contabile e quella calcolata in base alla rendita proposta, pari a 2.000 € è maggiore di 1.549,37 €

2^A CONDIZIONE.

Si ipotizza che la spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato, sia pari 380.000 €

Importo risultante dall'applicazione della percentuale di riferimento:

380.000 € x 0,5% = 1.900 €

Anche la seconda condizione risulta, quindi, rispettata, poiché la perdita di gettito, pari a 2.000 € è superiore allo 0,5% della spesa corrente.

Il comune ha diritto in questo caso al contributo statale, pari a 2.000 € corrispondente alla differenza di gettito derivante dall'applicazione delle due diverse modalità di calcolo dell'ICI sopra illustrate.

4. LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2009.

In allegato al D.M. n. 197 del 2002 è previsto il modello di dichiarazione, che ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 7, del D. L. n. 154 del 2008, deve essere trasmesso al Ministero dell'interno, **a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009**, anche da parte di quei comuni che negli anni precedenti lo avevano già presentato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 197 del 2002.

Si deve sottolineare che, nella maggior parte dei casi, si tratta in sostanza di una mera ripresentazione dei dati che sono già stati trasmessi a suo tempo al Ministero dell'interno, poiché il comma 4, dell'art. 2 del D.M. n. 197 del 2002, prevede che la dichiarazione in questione deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.

L'obbligo di ripresentazione delle dichiarazioni si fonda sul fatto che queste devono essere, a norma del comma 7 dell'art. 2-*quater* in esame, *“corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati”*.

E' ovvio che i comuni hanno comunque la facoltà di presentare una dichiarazione diversa da quella a suo tempo trasmessa al Ministero dell'interno, laddove intendano rettificare i dati già dichiarati.

La dichiarazione deve riguardare ciascun anno d'imposta in cui si è registrato un minor gettito ICI derivante dalla variazione del criterio di determinazione della base imponibile dei fabbricati censiti in una delle categorie catastali del gruppo D.

Si deve, infine, aggiungere che anche i comuni che rientrano nelle previsioni dell'art. 2-*quater*, comma 7 del D.L. n. 154 del 2008 e che non hanno mai presentato la dichiarazione di cui all'allegato A al D.M. n. 197 del 2002, devono trasmetterla nel termine di decadenza del 31 gennaio 2009.

IL DIRETTORE
Carlo Vaccari